



Non si tratta di un nuovo sport per burocrati ma a qualcuno è capitato di ricevere in ufficio non una semplice telefonata ma un vero e proprio telefono tra capo e collo.

E che cosa rischia il “lanciatore”? La Corte di Cassazione con la sentenza n. **23289 del 3 novembre 2009**

, pur sottolineando la gravità del gesto, non ha reputato lo stesso quale causa legittima di licenziamento per l'autore del lancio. Infatti nella fattispecie esaminata non ci sarebbero i presupposti per incrinare il rapporto fiduciario fra dipendente e datore di lavoro.

La Quarta sezione civile confermando la decisione della Corte d'Appello di Palermo che aveva bocciato il licenziamento, ha sostenuto che il lancio della cornetta non aveva il contenuto di violenza o minaccia nei confronti di un collega ma era da ascrivere al momentaneo stato di esasperazione. Infatti, continua a motivare il Collegio, il comportamento addebitabile al lavoratore, pur se riprovevole e pericoloso, non era comunque tale da giustificare una sanzione espulsiva, non essendo idoneo ad incrinare il rapporto di affidabilità datore di lavoro-dipendente. Non risulta pregiudicato nel caso di specie neppure l'affidamento del datore di lavoro sul futuro corretto adempimento delle obbligazioni da parte dell'impiegato in parola. Speriamo che la decisione non determini un incremento dei lanci di cornette tra colleghi di lavoro.....